



CAR PROTECTION


MODELLO COMCP.2025-2026.001 – EDIZIONE: FEBBRAIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo Danni;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale




SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti danni di Nobis Assicurazioni che permette di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Car Protection

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set Informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza prevede la corresponsione da parte dell'Impresa di un importo predeterminato al verificarsi di un danno totale generato dai seguenti eventi: Incendio, Furto/Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Bonus Fidelity

Al verificarsi degli eventi sotto descritti, che comportino la Perdita Totale del veicolo assicurato – intendendosi per Perdita Totale i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per un ammontare complessivo superiore al 70% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro – l'Impresa provvederà a corrispondere al Contraente/Assicurato un indennizzo forfetario per far fronte alla perdita pecuniaria patita dal Contraente/Assicurato in conseguenza della perdita del veicolo oggetto di sinistro.

Al fine di individuare il Valore Commerciale si farà riferimento al listino dell'usato riportato dalla rivista Quattroruote o, in mancanza, da altre riviste specializzate del settore (vedi Eurotax Giallo).

La presente copertura è valida per tutti i veicoli che siano intestati al Contraente/Assicurato al momento dell'acquisto della polizza e per quelli eventualmente acquistati successivamente durante il periodo di copertura.

Gli eventi che attribuiscono il diritto all'Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto e che, ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, possono determinare la Perdita Totale del veicolo assicurato sono i seguenti:

- **Incendio**, inteso come l'autocombustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi, dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti:
 - o all'azione del fulmine;
 - o all'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione
 - o a natura elettrica.
- **Furto/Rapina del veicolo**, con o senza ritrovamento decorsi 60 giorni (sessanta) dalla data di denuncia presentata alla Pubblica autorità competente;
- **Eventi Naturali**, quali grandine, tempeste, uragani, caduta neve, mareggiate, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, frane e smottamenti, valanghe e slavine, terremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di meteoriti, Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.
- **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.
- **Collisione** con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
- **Kasko**, collisione con altro veicolo, urto contro corpo fisso o mobile (compresi gli animali selvatici), uscita di strada, ribaltamento.

L'Impresa liquiderà al Contraente/Assicurato un indennizzo forfetario per far fronte alle prime necessità conseguenti alla perdita del veicolo come di seguito calcolato:

- In caso di acquisto di un nuovo veicolo, con o senza finanziamento, l'Impresa indennizza l'importo di € 5.000,00, con il massimo dell'80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro; l'indennizzo viene corrisposto a condizione che il Contraente/Assicurato sottoscriva entro 90 giorni dalla data del sinistro alternativamente uno dei seguenti documenti:
 - il contratto di compravendita del nuovo veicolo (nuovo o usato);
 - la proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del veicolo medesimo;
 - il contratto di finanziamento sottoscritto presso il concessionario per l'acquisto del nuovo veicolo (nuovo o usato);
- In caso di non acquisto di un nuovo veicolo oppure di sottoscrizione del contratto di compravendita o di finanziamento o della proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del nuovo veicolo oltre il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del sinistro, l'Impresa indennizza l'importo di € 1.500,00, con il massimo dell'80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'Impresa indennizzerà unicamente un sinistro per polizza.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili:

- ✗ le persone giuridiche;
- ✗ le persone non titolari di un finanziamento con Compass Banca S.p.A.;
- ✗ gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico;
- ✗ gli autocarri con peso a pieno carico superiore a 35 q.li;
- ✗ ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
- ✗ roulotte, caravan, camper, autocaravan;
- ✗ ciclomotori e motoveicoli;
- ✗ Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione;
- ✗ autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
- ✗ Non sono comunque assicurabili i veicoli con immatricolazione estera, ad esclusione di quelli immatricolati nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli sottoelencati:

- ✗ Autovettura ad uso privato e ad uso promiscuo;
- ✗ Autocarro con peso a pieno carico fino a 35 q.li.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato o del Conducente del veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! modifiche dell'impianto elettrico;
- ! difetti di fabbricazione del veicolo;
- ! determinati da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! guida del veicolo in assenza delle abilitazioni prescritte dalla legge, guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione opera nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit) sul conto corrente del Contraente/Assicurato e potrà essere disposto attraverso un unico versamento annuale oppure attraverso frazionamento mensile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di acquisto della Polizza.

Il contratto di assicurazione ha durata di 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle Parti all'altra a mezzo raccomandata A/R o p.e.c. entro i 30 giorni precedenti alla scadenza.

Resta salva la facoltà delle Parti (Assicurato e Impresa) di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il presente contratto di assicurazione prevede il diritto di ripensamento per il Contraente/Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza indicata sul Modulo di Polizza mediante lettera raccomandata A/R o PEC inviata all'Impresa.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per il Contraente/Assicurato da esercitarsi in qualunque momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Car Protection

Versione n. 1 di Febbraio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale in 20864 Agrate Brianza (MB) al Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Oltre a quanto previsto nel Dip Danni, si specifica che per tutte le coperture previste dalla polizza, l'estensione della responsabilità dell'assicuratore è correlata ai massimali indicati nelle Condizioni di assicurazione. A seconda della scelta compiuta dal Contraente/Assicurato, l'Impresa indennizza l'importo di €. 5.000,00 o di €. 1.500,00, con il massimo dell'80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A., pertanto la polizza sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con quest'ultima.

Non sono previste opzioni che comportino il pagamento di un premio aggiuntivo.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per il pagamento del premio attraverso un'unica soluzione annuale, beneficerà di uno sconto pari al premio lordo relativo ad un mese di copertura (1/12 del premio annuale) sulla prima annualità così come su tutte le eventuali annualità successive. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato scelga la formula del pagamento mensile, invece, il precitato sconto sarà applicato unicamente nella prima annualità assicurativa e pertanto il primo pagamento avverrà dopo un mese rispetto all'inclusione in copertura.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'Impresa indennizzerà unicamente un sinistro per anno assicurativo e, pertanto, intervenuta la liquidazione del sinistro, la polizza cesserà automaticamente di produrre effetti dalle ore 24:00 della data dell'avvenuto sinistro.

Resta espressamente inteso tra le Parti che se il Contraente/Assicurato, una volta sottoscritta la proposta di acquisto del veicolo e ricevuta la liquidazione del sinistro nella maggior somma di €. 5.000,00, non procede con il perfezionamento della compravendita, l'Impresa avrà la facoltà di agire per il recupero delle somme indebitamente percepite dal Contraente/Assicurato.

L'eventuale rivalsa, esercitata dall'Impresa nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto ai soggetti, persone fisiche o ditte individuali, che abbiano stipulato, in data antecedente alla sottoscrizione della presente polizza, un contratto di finanziamento con la società Compass Banca S.p.A. per l'acquisto di un Veicolo, nuovo o usato, immatricolato nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, rientrante tra quelli classificabili come Autovettura ad uso privato e ad uso promiscuo o Autocarro con peso a pieno carico fino a 35 q.li.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa definita.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 52,00% del premio al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 16 – Perdite Pecuniarie (garanzia Bonus Fidelity): imposte sul premio pari al 21,25% . Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio. L'attività assicurativa svolta interamente in Italia beneficia del regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPR 633/72 in attuazione della Direttiva 2006/112/CE.
---	--

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

**Effetti dell'oblio
oncologico per le
imprese**

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
Art. 1 – Condizioni di assicurabilità.....	2
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	2
Art. 3 – Pagamento del premio	2
Art. 4 – Sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi.....	2
Art. 5 – Decorrenza della garanzia e modalità di perfezionamento del contratto, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza....	2
Art. 6 – Comunicazione per l’operatività della polizza.....	3
Art. 7 – Validità	3
Art. 8 – Durata del contratto.....	3
Art. 9 – Validità territoriale.....	3
Art. 10 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 11 – Oneri fiscali.....	3
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge	3
Art. 12 Bis – Sanctions Clause.....	3
Art. 13 – Rivalsa	3
Art. 14 – Diritto di ripensamento – Facoltà di recesso libero – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro.....	3
Art. 15 – Vendita o perdita del possesso del veicolo	3
Art. 16 – Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 17 – Foro competente	4
Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	4
Art. 19 – Beneficiari.....	4
Art. 20 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE	5
CAPITOLO 1 – BONUS FIDELITY	5
Art. 21 – Oggetto dell’assicurazione	5
Art. 22 – Limiti di indennizzo e massimali.....	5
Art. 23 – Esclusioni	5
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	7
Art. 24 – Denuncia del sinistro	7
Art. 25 – Obblighi in caso di sinistro	7
Art. 26 – Pagamento dell’indennità.....	8
Art. 27 – Reclami	8
APPENDICE NORMATIVA	9
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	11

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;

Beneficiario: il Contraente/Assicurato o i suoi eredi in caso di decesso del medesimo;

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

Contraente/Assicurato: il soggetto, persona fisica o ditta individuale, che ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo con Compass Banca S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203141, in data 05/10/2007, che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse, relativamente a tutti i suoi veicoli, è protetto dall'assicurazione;

Danno Totale/Perdita del veicolo: danno di entità superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

Eventi naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di meteoriti;

Eventi sociopolitici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Furto totale: furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;

Furto con ritrovamento: furto totale del veicolo e successivo ritrovamento dello stesso con danni superiori al 70% del valore assicurato al momento del sinistro;

Incendio: l'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Impresa assicuratrice/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. al Contraente/Assicurato in caso di sinistro;

Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro corpo fisso o mobile (compresi gli animali selvatici), uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato che comprova l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa;

Periodo di tolleranza: periodo di 30 giorni in cui opera la polizza, decorrente dalla scadenza insoluta.

Premio: la somma che viene corrisposta all'Impresa quale corrispettivo per l'attivazione della garanzia assicurativa;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Residenza: il luogo in cui il Contraente/Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale, così come risulta dal certificato anagrafico;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Somma assicurata/massimale: il limite massimo dell'indennizzo che può essere corrisposto dall'Impresa;


Valore commerciale: prezzo di mercato del veicolo al momento del sinistro sulla base delle quotazioni ricavate da Quattroruote o, in assenza, da Eurotax Giallo;

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, immatricolato in Italia (compreso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), nuovo o usato, classificato come segue:

- Autovettura ad uso privato e ad uso promiscuo;
- Autocarro con peso a pieno carico fino a 35 q.li.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dott. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Car Protection, Mod. COMCP.2025-2026.001- Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziaste in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA

La polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A., pertanto la polizza sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con quest'ultima.

Art. 1 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

La copertura assicurativa oggetto del presente contratto di assicurazione è rivolta ai soggetti, persone fisiche o ditte individuali, che abbiano stipulato, in data antecedente alla sottoscrizione della presente polizza, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un Veicolo con la società Compass Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203141, in data 05/10/2007. Tali soggetti acquisiscono, ai fini della presente polizza, la qualifica di Contraenti/Assicurati.

Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è pari all'importo indicato nel Modulo di Polizza ed è comprensivo di imposte, pari al 21,25%.

Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit) sul conto corrente del Contraente/Assicurato e potrà essere disposto attraverso un unico versamento dell'intero premio annuale oppure attraverso frazionamento mensile.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per il pagamento del premio attraverso un'unica soluzione annuale, beneficerà di uno sconto pari al premio lordo relativo ad un mese di copertura (1/12 del premio annuale) sulla prima annualità così come su tutte le eventuali annualità successive.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato scelga la formula del pagamento mensile, invece, il precitato sconto sarà applicato unicamente nella prima annualità assicurativa e pertanto il primo pagamento avverrà dopo un mese rispetto all'inclusione in copertura.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI

Qualora il Contraente/Assicurato non paghi le rate di premio alle scadenze convenute, il contratto di assicurazione rimane sospeso dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza insoluta (periodo di tolleranza, vedasi il Glossario per la definizione) e i sinistri accaduti dopo tale data non verranno indennizzati dall'Impresa.

Il Contraente/Assicurato può riattivare il contratto di assicurazione versando le rate di premio insolute. In questo caso il contratto di assicurazione riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, restando espressamente esclusa qualsivoglia retroattività.

I sinistri accaduti nel periodo di tolleranza e, in caso di frazionamento mensile, nel primo mese decorrente dalla data di adesione in copertura, verranno invece indennizzati solo ed esclusivamente a condizione che il Contraente/Assicurato corrisponda all'Impresa l'intero premio annuale residuo ancora dovuto, entro il termine di 30 giorni dalla denuncia del sinistro.

In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario, l'Assicurato dovrà darne notizia alla Compagnia entro e non oltre 5 giorni dalla data di variazione.

Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Impresa di ottenere dal Contraente/Assicurato il pagamento dei premi scaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24:00 della data di acquisto della Polizza, coincidente con la manifestazione da parte dell'Assicurato di voler procedere con l'attivazione della copertura.

Il contratto di assicurazione potrà essere concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza; in tal caso, il contratto assicurativo si intende concluso nel momento dell'acquisto della polizza.

Relativamente ai contratti di assicurazione stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato ha diritto:

1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.

Art. 6 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

L'Intermediario si impegna a fornire all'Impresa i dati relativi alle singole coperture nei modi e nei tempi concordati fra le parti.

Art. 7 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza.

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha durata di 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle Parti all'altra a mezzo raccomandata AR o p.e.c. entro i 30 giorni precedenti alla scadenza.

Art. 9 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione opera nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 10 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno subito.

Art. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali pari al 21,25% sono inclusi nel premio assicurativo e sono posti a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 12 BIS – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 14 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO – FACOLTÀ DI RECESSO LIBERO – FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Il presente contratto di assicurazione prevede il diritto di ripensamento per il Contraente/Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza indicata sul Modulo di Polizza.

Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21.

Il diritto di ripensamento ha efficacia dalla data di invio della lettera raccomandata A/R o della PEC.

Esercitato il diritto di ripensamento, l'Impresa provvederà a rimborsare il premio assicurativo pagato.

A partire dal 61° giorno dalla data di decorrenza della polizza, il presente Contratto di Assicurazione prevede altresì il diritto di recesso per il Contraente/Assicurato da esercitarsi in qualunque momento. Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o di una PEC (nobisassicurazioni@pec.it) a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21. L'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione di recesso e controllata la data di recesso (data di notifica all'Impresa della stessa) in assenza di sinistri, procederà con il rimborso al Contraente/Assicurato del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte dovute per legge e, in caso di frazionamento mensile, interromperà gli addebiti dei premi. Detto recesso avrà effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa, restando inteso che il rimborso dei premi avverrà entro i successivi 30 giorni.

In caso di sinistro, sia per il frazionamento annuale che per quello mensile, l'Impresa tratterà il premio relativo all'intera annualità.

Dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ove non sia intervenuta la liquidazione del sinistro e la conseguente automatica cessazione della copertura assicurativa come previsto all'art. 22 rubricato "limiti di indennizzo e massimali", il Contraente/Assicurato e/o l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente/Assicurato la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte dovute per legge.

Art. 15 – VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO

In caso di vendita o perdita di possesso di tutti i veicoli di proprietà del soggetto Assicurato, conseguente a eventi diversi rispetto a quelli oggetto di copertura assicurativa con il presente contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire comunicazione all'Impresa, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, consegnando alla stessa la documentazione comprovante l'intervenuta vendita o la perdita di possesso del/i veicolo/i.

Al verificarsi delle fattispecie di cui sopra, l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio pagato e non goduto dalla data della vendita o della perdita di possesso del veicolo, al netto delle imposte dovute per legge.

Resta espressamente inteso tra le Parti che il presente articolo non sarà operante qualora la vendita o la perdita di possesso sia riferibile a un singolo veicolo in presenza di una pluralità di veicoli di proprietà del medesimo Contraente/Assicurato; la vendita o la perdita del possesso di un veicolo, infatti, non inibisce la prosecuzione della copertura assicurativa per gli altri veicoli di proprietà del medesimo assicurato e inclusi in copertura.

Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il contratto assicurativo non può essere sospeso su volontà del Contraente/Assicurato. Il contratto si intende sospeso unicamente al verificarsi delle circostanze indicate nel precedente art. 4.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di Residenza del Contraente/Assicurato; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le condizioni di assicurazione ed il Modulo di Polizza firmato sono i documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni che il Contraente/Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata all'Impresa.

Art. 19 – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice Civile, le parti pattuiscono che il Contraente/Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 20 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è composta da un capitolo (*Bonus Fidelity*) che disciplina la garanzia oggetto della presente Assicurazione nonché le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

CAPITOLO 1 – BONUS FIDELITY

Art. 21 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Al verificarsi degli eventi sotto descritti, che comportino la Perdita Totale del veicolo assicurato – intendendosi per Perdita Totale i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per un ammontare complessivo superiore al 70% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro – l'Impresa provvederà a corrispondere al Contraente/Assicurato un indennizzo forfettario (così come previsto all'articolo successivo) per far fronte alla perdita pecuniaria patita dal Contraente/Assicurato in conseguenza della perdita del veicolo oggetto di sinistro.

Al fine di individuare il Valore Commerciale si farà riferimento al listino dell'usato riportato dalla rivista Quattroruote o, in mancanza, da altre riviste specializzate del settore (vedi Eurotax Giallo).

La presente copertura è valida per tutti i veicoli che siano intestati al Contraente/Assicurato al momento dell'acquisto della polizza e per quelli eventualmente acquistati successivamente durante il periodo di copertura.

Gli eventi che attribuiscono il diritto all'Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto e che, ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, possono determinare la Perdita Totale del veicolo assicurato sono i seguenti:

- **Incendio**, inteso come l'autocombustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi, dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti:
 - all'azione del fulmine;
 - all'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
 - a natura elettrica.
- **Furto/Rapina** del veicolo, con o senza ritrovamento decorsi 60 giorni (sessanta) dalla data di denuncia presentata alla Pubblica autorità competente;
- **Eventi Naturali**, quali grandine, tempeste, uragani, caduta neve, mareggiate, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, frane e smottamenti, valanghe e slavine, terremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di meteoriti, Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.
- **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.
- **Collisione** con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
- **Kasko**, collisione con altro veicolo, urto contro corpo fisso o mobile (compresi gli animali selvatici), uscita di strada, ribaltamento.

Art. 22 – LIMITI DI INDENNIZZO E MASSIMALI

L'Impresa liquiderà al Contraente/Assicurato un indennizzo forfettario per far fronte alle prime necessità conseguenti alla perdita del veicolo come di seguito calcolato:

- In caso di acquisto di un nuovo veicolo, con o senza finanziamento, l'Impresa indennizza l'importo di € 5.000,00, con il massimo dell'80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro; l'indennizzo viene corrisposto a condizione che il Contraente/Assicurato sottoscriva entro 90 giorni dalla data del sinistro alternativamente uno dei seguenti documenti:
- il contratto di compravendita del nuovo veicolo (nuovo o usato);
- la proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del veicolo medesimo;
- il contratto di finanziamento sottoscritto presso il concessionario per l'acquisto del nuovo veicolo (nuovo o usato);
- In caso di non acquisto di un nuovo veicolo oppure di sottoscrizione del contratto di compravendita o di finanziamento o della proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del nuovo veicolo oltre il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del sinistro, l'Impresa indennizza l'importo di € 1.500,00, con il massimo dell'80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'Impresa indennizzerà unicamente un sinistro per polizza e, intervenuta la liquidazione dello stesso, la polizza cesserà automaticamente di produrre effetti dalle ore 24:00 della data dell'avvenuto sinistro.

Resta espressamente inteso tra le Parti che se il Contraente/Assicurato, una volta sottoscritta la proposta di acquisto del veicolo e ricevuta la liquidazione del sinistro nella maggior somma di €. 5.000,00, non procede con il perfezionamento della compravendita, l'Impresa avrà la facoltà di agire per il recupero delle somme indebitamente percepite dal Contraente/Assicurato.

Art. 23 – ESCLUSIONI

L'indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:

- dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato o del Conducente del veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;

- modifiche dell'impianto elettrico;
- difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- guida del veicolo in assenza delle abilitazioni prescritte dalla legge, guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in polizza:

- gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico;
- gli autocarri con peso a pieno carico superiore a 35 q.li;
- ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
- roulotte, caravan, camper, autocaravan;
- ciclomotori e motoveicoli;
- Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione;
- autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;

Risultano altresì sempre esclusi i danni diversi da quelli materiali e diretti, restando esclusa ogni liquidazione afferente ai danni indiretti e/o consequenziali e/o non materiali, compresi il lucro cessante e il danno emergente.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 24 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21) mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) o mediante il seguente recapito E-Mail: sinistri@nobis.it.

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa all'Impresa entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Art. 25 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Furto con ritrovamento, il Contraente/Assicurato deve informare l'Impresa non appena abbia notizia dell'eventuale recupero del veicolo. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo nulla sarà dovuto al Contraente/Assicurato, salvo per i sinistri Incendio o distruzione per Danno Totale (vedasi Glossario). In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Impresa si riserva il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne una copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti suindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire l'originale della carta di circolazione o copia conforme nel caso di presentazione ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici; se asportata o danneggiata con il veicolo o già consegnata ad altra Compagnia che prestava le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici, trasmettere all'Impresa copia della denuncia relativa o documentazione comprovante la consegna della stessa all'altra Compagnia;
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso o documento equivalente, rilasciata dal PRA o se già consegnata ad altra Compagnia che forniva la garanzia furto, fornire copia conforme dello stesso;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del PRA, o, nel caso di consegna ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici, copia conforme dello stesso.
- fornire copia della documentazione contrattuale di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato;
- su richiesta, fornire copia della documentazione contrattuale in merito al contratto di finanziamento;
- fornire copia del libretto di circolazione del veicolo;
- fornire copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto del veicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il veicolo;
- trasmettere copia del documento d'identità comprovante il luogo di residenza dell'assicurato, nonché i riferimenti (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail) dell'Assicurato stesso;
- trasmettere copia quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri contratta con altra Compagnia e copia delle relative condizioni di assicurazione.

Ulteriore documentazione integrativa da consegnare in caso di sinistro:

- in caso di furto, tutte le chiavi in dotazione al veicolo (se non consegnate all'eventuale Compagnia che presta la copertura Furto).

In caso di Incendio, il Contraente/Assicurato deve altresì:

- se doloso, presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopra indicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo il Contraente dovrà trasmettere:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
- copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dall'Assicuratore, salvo non ci sia la perizia di un'altra compagnia assicurativa);
- copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.

Il Contraente/Assicurato deve fornire la documentazione necessaria per comprovare la perdita totale del veicolo.

- Al fine di ottenere la liquidazione del danno, il Contraente/Assicurato, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, deve fornire all'Impresa, oltre alla documentazione sopra indicata, anche, alternativamente, uno dei seguenti documenti:
 - il contratto di compravendita del nuovo veicolo (nuovo o usato);
 - la proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del veicolo medesimo;
 - il contratto di finanziamento sottoscritto presso il concessionario per l'acquisto del nuovo veicolo (nuovo o usato).

In ogni caso, l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 26 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Art. 27 – RECLAMI

- Reclami all'Impresa di assicurazioni:

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 20864 Agrate Brianza – MB – Tel. 039.9890001 - reclami@nobis.it.

Ove il reclamo dovesse pervenire all'Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Impresa affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni.

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (RM), Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. In base alle norme generali e quelle che regolano la prestazione assicurativa, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

- Reclami all'Intermediario:

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:

COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI

Via Caldera, 21/D - 20153 Milano | Fax 02.48244964 | Indirizzo e-mail: reclami@compass.it

Indirizzo pec: reclami@pec.compassonline.it

Ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente/Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa:

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, il Contraente/Assicurato è tenuto ad inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Polizza n. _____

**Modulo di Polizza
Car Protection (Mod. COMCP.2025-2026.001)**

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e Nome:			
Indirizzo:	Città:	Cap:	Prov.:
Data di nascita:	Comune di nascita:		Prov.:
Codice Fiscale:	Telefono:	e-mail:	

DATI DI POLIZZA

Decorrenza ore 24 del:	Durata della copertura assicurativa:	Frazionamento:
	12 mesi con tacito rinnovo	

GARANZIA ASSICURATIVA

<i>GARANZIA ASSICURATIVA</i>	<i>Limiti di Indennizzo</i>	
Bonus Fidelity (valida per tutti i veicoli intestati al cliente)	€. 5.000,00, con il massimo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, con o senza finanziamento, con sottoscrizione entro 90 giorni dalla data del sinistro del contratto di compravendita o di finanziamento o della proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del nuovo veicolo.	€. 1.500,00, con il massimo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, in caso di non acquisto di un nuovo veicolo oppure di sottoscrizione del contratto di compravendita o di finanziamento o della proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del veicolo oltre il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del sinistro.

PREMIO ASSICURATIVO

<input type="checkbox"/> Importo premio annuale (imposte incluse):	<input type="checkbox"/> Importo premio mensile (imposte incluse):
Costi di intermediazione: 52% sul premio imponibile	

INFORMAZIONE IMPORTANTE

La polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A., pertanto la polizza sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con quest'ultima.

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD)

Il Contraente/Assicurato autorizza Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ad addebitare sul proprio Conto Corrente corrispondente all'IBAN n.

Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero Conto Corrente

l'importo mensile annuale di Euro _____, salvo revoca comunicata a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente/Assicurato prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l'importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell'addebito.


 FIRMA DEL CONTRAENTE INTESTATARIO DEL C/C

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di avere ricevuto, di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'Informativa precontrattuale e contrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 della Polizza indicata in oggetto, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la documentazione relativa all'intermediario.

Dichiara, altresì, che è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle coperture proposte alle proprie esigenze.

Il sottoscritto dichiara di voler aderire al sopra indicato programma assicurativo e di essere stato adeguatamente informato che la polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A. Di conseguenza, la polizza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Compass Banca S.p.A.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



Data _____.

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (20864 Agrate Brianza - MB, Viale Colleoni n.21) mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) o mediante i seguenti recapiti: E-Mail: sinistri@nobis.it. La denuncia del sinistro deve essere trasmessa all'Impresa entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Set Informativo Car Protection, Mod. COMCP.2025 – 2026.001:

SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: PREMESSA: Art. 1 – Condizioni di assicurabilità; Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio; Art. 3 – Pagamento del premio; Art. 4 – Sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi; Art. 5 – Decorrenza della garanzia e modalità di perfezionamento del contratto, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza; Art. 6 – Comunicazione per l'operatività della polizza; Art. 7 – Validità; Art. 8 – Durata del contratto; Art. 9 – Validità territoriale; Art. 10 – Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 11 – Oneri fiscali; Art. 12 – Rinvio alle norme di legge; Art. 12 bis – Sanctions clause; Art. 13 – Rivalsa; Art. 14 – Diritto di ripensamento – Facoltà di recesso libero – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro; Art. 15 – Vendita o perdita del possesso del veicolo; Art. 16 – Sospensione in corso di contratto; Art. 17 – Foro competente; Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni; Art. 19 – Beneficiari; SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE: CAPITOLO 1 – BONUS FIDELITY; Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione; Art. 22 – Limiti di indennizzo e massimali; Art. 23 – Esclusioni; SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO: Art. 24 – Denuncia del sinistro; Art. 25 – Obblighi in caso di sinistro; Art. 26 – Pagamento dell'indennità.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



Data _____.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dichiaro di aver letto l'informativa privacy di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e di aver preso atto dell'identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti, nonché di ogni altra informazione contenuta nell'informativa predetta.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



Data _____.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2026